




## Circolare n° 16 del 21.11.2018

### Rottamazione ter: le disposizioni del DL "Collegato Manovra"

Con il **DL n. 119 del 23.10.2018** (c.d. "Collegato Manovra") viene reiterata la rottamazione delle cartelle di pagamento, questa volta **estesa ai carichi affidati all'Agente della riscossione fino al 31.12.2017**. Con le nuove disposizioni, contenute all'articolo 3 del Decreto Legislativo, viene previsto quanto segue:

- la possibilità di rottamare, per la prima volta, i **carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 01.10.2017 al 31.12.2017**;
- la possibilità di **utilizzare i crediti maturati nei confronti della PA in compensazione delle somme da versare**;
- la possibilità di dilazionare le somme residue ai pagamenti intervenuti con riferimento alle **precedenti ipotesi di rottamazione delle cartelle di pagamento**.



## La nuova rottamazione

Secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3 DL n. 119/2018, i carichi inclusi in ruoli affidati all'agente della riscossione possono essere estinti, tramite la procedura agevolata in commento, con **abbattimento totale** degli importi a titolo di **interessi di mora** e **sanzioni**.

La definizione, quindi, **presuppone l'integrale pagamento delle** seguenti componenti:

- **somme a titolo di capitale e interessi;**
- **aggi maturati a favore dell'agente della riscossione** (compresi rimborsi spese per procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, **spese di notifica** e di **esecuzione**).

In continuità con le precedenti formule di definizione si ritiene che le somme possano essere definite per **partite di ruolo**: il contribuente potrà decidere se e quali partite di ruolo definire, ma non potrà ad esempio assoggettare alla procedura singoli articoli di ruolo. **La singola cartella**, quindi, **costituisce l'unità non frazionabile di riferimento per la definizione** (se in una partita di ruolo sono inclusi IVA, IRES ed IRAP il contribuente potrà decidere di definire l'intero importo, ma non le singole voci).

### Ambito

#### Soggettivo:

- Si applica a tutti i soggetti.
- Se hanno beneficiato della precedente rottamazione, entro il 07.12.2018 devono provvedere al versamento delle rate in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018.
- Se è stato promosso un procedimento giudiziario, non è preclusa la definizione ma la domanda presuppone la rinuncia al procedimento.

### Ambito

#### Oggettivo:

**Ruoli** Affidati all'agente dal 2000 al 31.12.2017.

**Ammessi** **(A differenza delle precedenti rottamazioni non sono attualmente previste disposizioni a favore degli enti locali).**

Ruoli inclusi in procedure da sovraindebitamento, con termini di versamento Indicati dal decreto di omologazione.

**Esclusioni** IVA all'importazione.  
Recuperi aiuti di Stato.  
Condanne della Corte dei Conti.

Multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenza penali di condanna (per le sanzioni previste dal CdS la rottamazione si riferisce ai soli interessi).

Altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni dagli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

## Definizione carichi "ter"

Con riferimento ai **ruoli affidati all'Agente per la riscossione dal 2000 al 31.12.2017**, il DL n. 119/2018 ha attivato una procedura di definizione (per la prima volta con riferimento ai carichi dal 30.09.2017 al 31.12.2017) che **prevede il pagamento del carico** (salvo pagamento in unica soluzione) **in 10 rate di importo pari al 10% con scadenza al 31.07 e al 30.11 di ogni anno** (con tasso di interesse annuo del 2%), nella misura comunicata entro il prossimo 30.06.2019.

### DEFINIZIONE CARICHI DAL 2000 AL 31.12.2017 (ROTTAMAZIONE TER)

	31.07.2019	10%
Piano di rateazione	30.11.2019	10%
	31.07.2020	10%
	30.11.2020	10%
	31.07.2021	10%
	30.11.2021	10%
	31.07.2022	10%
	30.11.2022	10%
	31.07.2023	10%
	30.11.2023	10%

La procedura prevista per usufruire della rottamazione "ter" è la seguente:

- 1) Per accedere alla nuova definizione gli interessati dovranno presentare apposita **domanda entro il prossimo 30.04.2019** tramite la modulistica e gli allegati forniti dall'Agente per la Riscossione. In occasione di tale dichiarazione il contribuente potrà:  
→ indicare il **numero di rate** di cui intende beneficiare;

→ indicare l'esistenza di **contenziosi riferiti a tali somme**.

A seguito della presentazione della dichiarazione (integrabile fino alla data del 30.04.2018), i **termini di prescrizione e decadenza sono sospesi**, così come gli **obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni** in essere alla data di presentazione. Inoltre:

1. **non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche**, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
  2. **non possono essere avviate nuove procedure esecutive;**
  3. non possono essere **proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate**, salvo che **non sia tenuto il primo incanto con esito positivo;**
  4. non viene considerato **inadempiente** ai fini delle disposizioni relative alla **compensazione dei crediti d'imposta ed alla cessione degli stessi**.
- 2) Entro il 30.06.2019, come anticipato sopra, **l'Agente della Riscossione mette a disposizione i dati relativi all'ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, il giorno ed il mese di scadenza**.
- 3) Per effetto del pagamento in unica soluzione del debito al 31.07.2019, o della prima rata di definizione:
- sono **revocati tutti i provvedimenti di dilazione** precedentemente concessi e sospesi per effetto della presentazione della domanda di rottamazione;
  - vengono **estinte tutte le procedure di esecuzione** precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Nel caso di **mancato, insufficiente o tardivo versamento** del versamento unico o di una delle rate previste, **la definizione non produce effetti e riprendono riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione**. In tal caso, **i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ed il pagamento non può essere ulteriormente rateizzato**.

### **ROTTAMAZIONE TER – PROCEDURA**

- 30.04.2019 Presentazione domanda di definizione agevolata dei carichi.
- 30.06.2019 Comunicazione delle somme complessivamente dovute e degli importi delle rate prescelte.
- 31.07.2019 Versamento dell'unica rata o della prima rata del piano. Estinzione procedure di esecuzione e precedenti piani di rateazione.

---

### **Modalità di pagamento**

Segnaliamo che, a differenza delle precedenti ipotesi di definizione agevolata, **i debitori potranno utilizzare in compensazione delle somme dovute i crediti maturati nei confronti della PA secondo le modalità definite con decreto MEF 24.09.2014.**

Inoltre ricordiamo che, per effetto di quanto previsto dal DL n. 87 del 12.07.2018, convertito in legge n. 96 del 09.08.2018, **le imprese ed i lavoratori autonomi che vantano crediti commerciali o professionali nei confronti della PA possono compensare tali somme con i carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31.12.2017.**

Secondo quanto previsto dalla rottamazione ter, coloro che hanno aderito alla rottamazione precedente ma non hanno effettuato tutti i pagamenti collegati alla richiesta di definizione possono beneficiare di un maggior termine per provvedere al pagamento e infine aderire alla nuova ipotesi di rottamazione.

Tale ipotesi si riferisce in particolare:

1. a coloro che hanno **aderito alla seconda rottamazione e che hanno versato le rate che residuavano fino a fine 2016;**
2. a coloro che **hanno aderito alla prima rottamazione**, le cui istanze sono state **respinte** per effetto del mancato pagamento delle somme residue fino a fine 2016 e che **hanno pagato entro lo scorso luglio 2018 le somme che residuavano al 2016;**
3. coloro che hanno **rottamato i carichi dei primi nove mesi del 2017.**

Coloro che rientrano nell'ambito di tale ipotesi possono provvedere al pagamento di quanto previsto per i mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il prossimo 07.12.2018. In tal caso i debitori vedranno

dilazionate le somme in 10 rate con scadenza il 31.07 e 30.11 di ogni anno a partire dal 2019, con un **tasso di interesse del 0,3%**. A tal fine entro il 30.06.2019 **verranno inviate le comunicazioni relative al pagamento delle somme alle nuove scadenze** (resta salva la facoltà di pagare quanto dovuto entro il 31.07.2019 senza interessi).

## **ROTTAMAZIONE TER - PROCEDURA**

- 07.12.2018 Pagamento delle somme originariamente previste per i mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 della precedente procedura di rottamazione.
- 30.06.2019 Indicazione delle somme necessarie per la definizione e importo delle rate.
- 31.07.2019 Termine per il pagamento dell'unica rata o della prima rata prevista dal piano.

Allo stesso modo, **coloro che hanno aderito alla rottamazione dei carichi dal 2000 al 30.09.2017** possono **effettuare il pagamento delle residue somme ai fini delle definizioni agevolate in dieci rate consecutive** di pari importo con scadenza il 31.07 e 30.11 di ogni anno a partire dal 2019 con un tasso di interesse del 0,3%.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti

Dott. Marco Folicaldi